



Fall. 27/2022

Sent. 27/2022

TRIBUNALE DI UDINE
CANCELLERIA DEI FALLIMENTI
ESTRATTO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Francesco VENIER - Presidente – dott.ssa Annalisa BARZAZI e dott. Gianmarco CALIENNO - Giudici, letta l'istanza di fallimento proposta dal sig. Luca Busolini, socio e amministratore unico dimissionario di Emporio dell'Edile di Lorenzo Busolini & Figli s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Dennetta del Foro di Udine, domiciliataria - diretta ad ottenere la dichiarazione di fallimento di **EMPORIO DELL'EDILE DI LORENZO BUSOLINI & FIGLI S.R.L. BREVEMENTE DENOMINATA EMPORIO BUSOLINI S.R.L. (C.F. 01666480304)**, con sede a Cividale del Friuli (Udine), in Viale Trieste n 184; (procedimento prefallimentare R.G. n. 40/2022) ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(omissis)

-dichiara il fallimento di

EMPORIO DELL'EDILE DI LORENZO BUSOLINI & FIGLI S.R.L.
BREVEMENTE DENOMINATA EMPORIO BUSOLINI S.R.L.
con sede a Cividale del Friuli (Udine), in Viale Trieste n 184
(C.F. 01666480304)

- nomina** quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
 - nomina** Curatore la dott.ssa Laura Briganti (C.F. BRGLRA61P57L840X), con studio a Udine, in Piazzetta Antonini n. 6;
 - ordina** al legale rappresentante della fallita e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni in Cancelleria le scritture contabili e fiscali obbligatorie, per quanto non sia stato già depositato;
 - ordina** al legale rappresentante della fallita di consegnare al curatore tutta la corrispondenza, compresa quella in forma elettronica, relativa ai rapporti compresi nel fallimento;
 - fissa** ex art. 16 n. 4, II parte L.F. il giorno **17 ottobre 2022 ore 12.00** per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato;
 - assegna** ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di trenta giorni prima della adunanza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del Curatore del ricorso e dei relativi documenti secondo le modalità di cui all'art. 93 L.F., avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;
 - avverte** che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
 - dispone**, ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata al Pubblico Ministero, alla società debitrice, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'Ufficio del Registro delle Imprese delle CCIAA di Pordenone-Udine.
- Udine, 23 giugno 2022.

- seguono firme -

DEPOSITATA in Cancelleria oggi 24/06/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(f.to Daniela MANSUTTI)

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Udine, 24 GIU. 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela MANSUTTI

